

disposizioni, per coordinarle con le altre leggi dello Stato;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del Potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

E approvato l'unito testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, e dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MESSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 73. — MANCINI.

Testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

TITOLO I.

ISTITUZIONE DEI CONSIGLI E DEGLI UFFICI.

Art. 1.

(Art. 1 della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 1, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 1, comma primo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

In ogni Provincia sono istituiti, con sede nel capoluogo: il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, l'Ufficio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 2.

(Art. 2, comma primo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

I Consigli provinciali dell'economia corporativa rappresentano, in modo unitario e integrale, gli interessi delle attività economiche delle rispettive Province e ne assicurano e ne promuovono il coordinamento e lo sviluppo, in armonia con gli interessi generali della Nazione.

I Consigli sono enti pubblici, dotati di personalità giuridica.

Art. 3.

(Art. 1, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875; art. 2, comma secondo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

I Consigli provvedono al coordinamento dell'attività degli enti od organi che operano in Provincia nel campo economico o sociale, oppure che svolgono attività tecnica in tali campi, alle dipendenze del Ministero delle corporazioni o di altri Ministeri, nei casi, alle condizioni e con le norme

stabiliti con Regi decreti, promossi dal Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato.

Ai Consigli possono essere delegati, in parte o in tutto, i poteri di vigilanza sugli enti od organi di cui al comma precedente che a norma delle leggi in vigore competono ai singoli Ministeri, nei casi, alle condizioni e con le norme stabiliti con Regi decreti promossi in conformità del comma stesso.

Ad essi possono essere delegate altre funzioni in relazione ai poteri del Consiglio nazionale delle corporazioni e delle singole Corporazioni.

I Consigli stessi sono organi consultivi dell'Amministrazione dello Stato e delle Amministrazioni locali per quanto si attiene alle materie di carattere economico o sociale.

Art. 4.

(Art. 1, comma secondo e quinto, e art. 2, n. 1, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Gli Uffici provinciali dell'economia corporativa sono uffici di Stato, posti alla dipendenza del Ministero delle corporazioni e amministrati dal Ministero stesso per tramite dei Prefetti, nella loro qualità di presidenti dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

Gli Uffici stessi sono gli organi periferici del detto Ministero e in tale qualità curano l'esecuzione dei suoi atti e provvedimenti e funzionano da osservatori del movimento economico e sociale delle rispettive provincie.

Essi funzionano altresì come uffici di segreteria dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, provvedendo anche a tutte le necessità di ordine esecutivo dei Consigli medesimi e delle loro aziende, gestioni o servizi speciali, in conformità delle disposizioni dei Presidenti dei Consigli stessi e degli altri organi consiliari.

Agli Uffici predetti sono applicabili le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 660, sui poteri dei Prefetti.

Art. 5.

Nelle materie economico-sociali di propria competenza, i Ministeri corrispondono direttamente con i Consigli e con gli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

Previ accordi col Ministero delle corporazioni e limitatamente alle materie suindicate, essi possono inoltre disporre che gli Uffici provinciali dell'economia corporativa provvedano all'esecuzione di determinati incarichi.

TITOLO II.

ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI.

CAPO I.

Organi dei Consigli.

Art. 6.

(Art. 7, comma terzo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 2 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Sono organi del Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

- 1° il presidente;
- 2° il vice-presidente;
- 3° il Comitato di presidenza;
- 4° il Consiglio generale;
- 5° le Sezioni;
- 6° le Commissioni speciali permanenti, eventualmente costituite a norma dell'art. 13.

Ogni Consiglio ha inoltre il Collegio dei revisori.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 7.

(Art. 7, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 2, n. 1, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Il Prefetto della Provincia è presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e ne ha la rappresentanza legale.

Art. 8.

(Art. 7, comma secondo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 2, n. 3, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Il vice-presidente del Consiglio è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno.

Art. 9.

(Art. 7, comma secondo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 2, n. 3, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Il Comitato di presidenza è composto del presidente, del vice-presidente, dei presidenti e dei vice-presidenti di Sezione.

I presidenti e i vice-presidenti di Sezione sono nominati con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno, in modo che sia assicurata, per ogni Sezione, la rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera.

Art. 10.

(Art. 8, commi terzo e quarto, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Quando il Comitato di presidenza esercita le funzioni indicate nell'art. 32, n. 5, partecipano alle riunioni, con voto deliberativo, oltre il presidente e il vice-presidente, soltanto i membri del Comitato rappresentanti le attività economiche per le quali sussistano nella Provincia uffici di collocamento e un rappresentante della Federazione dei Fasci di combattimento.

In questo caso prendono anche parte alle riunioni, con voto consultivo: l'ispettore corporativo; il direttore della sede provinciale, competente per territorio, dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale; un rappresentante dell'Opera nazionale per l'assistenza e la protezione degli invalidi di guerra; un rappresentante dell'Associazione nazionale combattenti; e, sempre quando lo disponga il Presidente, anche i Presidenti delle Commissioni amministrative degli uffici di collocamento.

Art. 11.

(Art. 2, n. 4, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Il Consiglio generale è composto dei membri del Comitato di presidenza, dei consiglieri delle Sezioni e dei membri di diritto di cui nel successivo art. 20.

Art. 12.

(Art. 5, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

I Consigli sono divisi in Sezioni.

Il numero, la composizione e la competenza di queste sono stabiliti, per ciascun Consiglio, con decreto del Ministro per

le corporazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati, secondo le disposizioni del regolamento generale.

Art. 13.

(Art. 5 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

In seno ai Consigli, per la trattazione di singole materie di carattere prevalentemente tecnico o per l'amministrazione di aziende, gestioni o servizi speciali, possono essere istituite, secondo le disposizioni del regolamento generale, Commissioni speciali permanenti composte di persone appartenenti al Consiglio generale o alle categorie previste nell'articolo 20, commi terzo e quarto.

Tali Commissioni sono istituite con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati.

Il decreto di istituzione determina la composizione delle Commissioni, la natura del voto dei loro membri, anche in deroga all'art. 20, e i limiti della loro competenza, in confronto di quella del Comitato di presidenza, del Consiglio generale e delle Sezioni.

Art. 14.

I Collegio dei revisori è costituito di consiglieri scelti dal Consiglio generale in modo che nel Collegio stesso risultino rappresentate tutte le Sezioni del Consiglio ed in modo altresì che risulti osservato il criterio di rappresentanza di cui al secondo comma dell'art. 15.

Art. 15.

(Art. 3, commi primo, secondo e terzo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

I consiglieri, nel numero fissato con decreto del Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati, sono designati dalle Associazioni professionali giuridicamente riconosciute, di datori di lavoro, di lavoratori, di professionisti ed artisti, nella cui circoscrizione sia compresa la Provincia.

La rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro deve essere uguale a quella dei lavoratori, intellettuali e manuali insieme considerati.

Il Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati, ha facoltà di ammettere alla designazione, fino al numero complessivo di sei consiglieri, l'Ente nazionale fascista della cooperazione, l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio, l'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, nonché altre istituzioni ed enti pubblici che abbiano sede o esplicino attività nella Provincia sempre quando rappresentino interessi economici di rilevante importanza.

Art. 16.

(Art. 4, comma quinto, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 3, commi quarto e quinto, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

La ripartizione fra le varie Associazioni professionali del numero dei consiglieri, stabilito in conformità del primo comma dell'articolo precedente, e quella del numero dei consiglieri riservato alle designazioni delle istituzioni e degli enti di cui al terzo comma dell'articolo stesso sono determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati.

Le norme, i termini e le condizioni per far luogo alle designazioni dei consiglieri anzidetti sono stabiliti nel regolamento generale.

I consiglieri sono nominati con decreto del Prefetto.

Art. 17.

(Art. 7, commi primo, secondo e terzo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

Alla carica di vice-presidente, presidente e vice-presidente di Sezione e consigliere non possono essere nominate le persone che non abbiano i requisiti per la nomina a rettori della provincia, nè coloro che abbiano col Consiglio rapporti di dipendenza, diretta od indiretta, attraverso le istituzioni che il Consiglio amministra, o interessi contrastanti con il Consiglio stesso.

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa i coniugi, i consanguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa società in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa società in accomandita semplice, i membri del Consiglio di amministrazione della stessa società anonima, salvo in quest'ultimo caso le eccezioni che potranno essere stabilite dal regolamento.

La medesima incompatibilità è stabilita, per una stessa Sezione o Commissione speciale, fra i soci di una società in nome collettivo o in accomandita e i rispettivi impiegati, fra l'esercente in conto proprio di un'azienda agraria, industriale o commerciale e i rispettivi dipendenti, e fra dipendenti di una stessa azienda.

Art. 18.

(Art. 7, commi quarto, quinto e sesto, e art. 8 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Il vice-presidente, i presidenti e i vice-presidenti di Sezione ed i consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere confermati.

Essi, prima di entrare in funzione, prestano dinanzi al Prefetto il giuramento prescritto dall'art. 45 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Le cariche predette sono gratuite; tuttavia è consentito il rimborso delle spese effettivamente incontrate per funzioni inerenti alla carica, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento generale.

Art. 19.

(Art. 7, commi quarto e quinto, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

I componenti il Consiglio decadono dalla carica quando perdano i requisiti per la nomina o quando, nel periodo di un anno, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre adunanze consecutive o ad un terzo almeno delle adunanze a cui sono tenuti ad intervenire.

La decadenza del vice-presidente, dei presidenti e dei vice-presidenti di Sezione è dichiarata, su proposta del Prefetto, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno.

La decadenza dei consiglieri è pronunziata dal Prefetto con deliberazione motivata.

Art. 20.

(Art. 4 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Sono membri di diritto del Consiglio:

- 1° l'ispettore corporativo;
- 2° l'ispettore agrario;
- 3° il direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura;
- 4° il comandante di coorte o di centuria della Milizia forestale;

- 5° il capo del competente Ufficio del genio civile;
- 6° il veterinario provinciale.

Essi partecipano alle adunanze del Consiglio generale e possono anche essere chiamati a partecipare a quelle degli altri organi con deliberazione del presidente, in ogni caso con voto consultivo.

I dirigenti degli uffici locali delle altre Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni parastatali, aventi competenza nella Provincia, e l'ispettore del Tesoro presso le locali Borse valori possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, a singole adunanze degli organi del Consiglio con deliberazione del presidente.

Alle stesse condizioni, possono essere chiamate, in numero non superiore a sei per ciascuna adunanza, persone particolarmente competenti nelle questioni di organizzazione sindacale, diritto ed economia corporativa o nelle questioni attinenti ad altre attività e discipline tecniche o giuridiche interessanti la produzione.

CAPO II.

Competenza degli organi consiliari.

Art. 21.

(Art. 7, comma primo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Il presidente:

1° convoca e presiede il Consiglio generale e il Comitato di presidenza;

2° stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio e del Comitato predetti;

3° propone al Ministro per le corporazioni la istituzione delle Commissioni speciali permanenti di cui all'art. 13, previa deliberazione del Consiglio generale;

4° dispone tutti gli atti occorrenti per il regolare funzionamento degli organi del Consiglio e quanto altro gli venga ordinato dal Ministro per le corporazioni e, per la parte tecnica delle materie di rispettiva competenza, dagli altri Ministri interessati.

Art. 22.

(Art. 7, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875; art. 7, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Il vice-presidente coadiuva il presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questo o per sua delegazione, può sostituirlo a tutti gli effetti nelle sue funzioni.

In caso di assenza o di impedimento del vice-presidente, le sue funzioni sono esercitate dal presidente di Sezione designato dal presidente del Consiglio.

Art. 23.

(Art. 8, commi primo, nn. 1, 2 e 4, e quinto, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Il Comitato di presidenza:

1° compila il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

2° prende, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio generale e delle Sezioni; in tali casi le deliberazioni stesse vengono presentate rispettivamente al Consiglio generale o alle Sezioni interessate, nella prima adunanza, per la ratifica;

3° delibera sulle materie di cui agli articoli 30, 31 e 32 ed esercita le attribuzioni indicate negli articoli stessi, qualora non sia diversamente disposto dal presente testo unico, dal regolamento generale o da leggi e regolamenti speciali e sempre quando il Comitato stesso non ritenga di deferire la

cognizione delle materie o l'esercizio delle attribuzioni anzidette al Consiglio generale o ad altri organi del Consiglio;

4° decide sui ricorsi in materia di denunce delle ditte, di cui all'art. 46, n. 2, e su quelli in materia di accertamento dei tributi consiliari, a norma dell'art. 56.

Il Comitato di presidenza è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando lo richieda la metà dei suoi membri.

Art. 24.

(Art. 13, comma terzo, lett. b), della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Il Consiglio generale:

1° delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni;

2° delibera sui regolamenti interni;

3° delibera sulla costituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e sulla partecipazione ad essi;

4° giudica, in seconda istanza, i ricorsi contro le risultanze dei ruoli dell'imposta consiliare, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 56;

5° promuove iniziative, esprime pareri e formula voti su questioni generali che vengano ad esso sottoposte dal Ministero delle corporazioni o da altri Ministeri interessati, ovvero dal presidente o da singoli consiglieri.

Il regolamento potrà stabilire altri oggetti riservati alla competenza del Consiglio generale.

Il Consiglio generale si riunisce in due sessioni ordinarie, una primaverile e l'altra autunnale, e in sessioni straordinarie quando lo stabilisca il presidente o lo richiedano il Ministro per le corporazioni o altri Ministri interessati di concerto col Ministro per le corporazioni, ovvero lo richieda il Comitato di presidenza o la metà dei membri del Consiglio stesso.

Art. 25.

(Art. 10 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Le Sezioni:

1° deliberano nelle materie ad esse deferite dal regolamento generale o da speciali leggi e regolamenti;

2° discutono le materie che vengono loro assegnate dal presidente del Consiglio;

3° fanno le proposte che ritengono opportune nelle materie di loro competenza da sottoporre all'esame del Consiglio generale o del Comitato di presidenza, secondo le rispettive competenze;

4° compiono, su richiesta del presidente del Consiglio, indagini, studi e ricerche riferendone al presidente stesso.

Ciascuna Sezione è convocata dal suo presidente di propria iniziativa o quando lo richieda la metà dei suoi membri, previa autorizzazione del presidente del Consiglio.

Il presidente del Consiglio dispone la convocazione di due o più Sezioni riunite quando le materie da discutere interessino contemporaneamente più categorie di attività economiche rappresentate in Sezioni diverse e in tal caso la presidenza è assunta dal presidente stesso o, per sua delega, dal vice-presidente del Consiglio.

Art. 26.

(Art. 11 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Le Commissioni speciali permanenti istituite a norma dell'art. 13 discutono e trattano le materie di loro competenza, riferendone al presidente del Consiglio, amministrano le aziende, gestioni o servizi speciali loro affidati e adempiono a tutti i compiti che vengono loro assegnati dal presidente

del Consiglio di propria iniziativa o su richiesta degli altri organi del Consiglio.

Sono convocate dai rispettivi presidenti secondo necessità e previa autorizzazione del presidente del Consiglio.

Art. 27.

Il Collegio dei revisori controlla il servizio di cassa e di economato, verifica l'esistenza delle attività mobiliari del Consiglio, la regolarità dei mandati, delle reversali e dei residui, e le relative contabilità, le regolarità dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e della situazione patrimoniale in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Esso presenta apposite relazioni al Consiglio generale sia sull'andamento dell'amministrazione, sia sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulla situazione patrimoniale.

Art. 28.

(Art. 10 del R. decreto 26 maggio 1928, n. 1104).

Le deliberazioni adottate in adunanza di una o più Sezioni o dalle Commissioni speciali permanenti ovvero le conclusioni sulle questioni trattate dalle Sezioni o Commissioni stesse sono soggette al visto del presidente del Consiglio, al fine di accertare che non interferiscano con la materia di competenza di altre Sezioni o Commissioni, nè impegnino il bilancio consiliare.

La deliberazione di una o più Sezioni o Commissioni speciali permanenti, portante comunque un'influenza sul bilancio, ha valore di semplice proposta, in merito alla quale delibera il Consiglio generale o, in caso di urgenza, il Comitato di presidenza.

Quando la deliberazione interferisce con la materia di competenza di altre Sezioni o Commissioni speciali permanenti, il presidente del Consiglio convoca di urgenza le Sezioni o le Commissioni interessate.

Art. 29.

(Art. 7 della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

Le sedute del Consiglio generale sono pubbliche, salvo quelle riguardanti argomenti d'indole personale.

Il presidente ha però facoltà di non ammettere il pubblico alle sedute nelle quali, a suo giudizio, gli oggetti da trattare abbiano carattere di riservatezza.

Le sedute del Comitato di presidenza, delle Sezioni e delle Commissioni speciali non sono pubbliche.

CAPO III.

Attribuzioni dei Consigli.

Art. 30.

(Art. 6, comma primo, nn. 1 e 2, e secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875; art. 2, n. 2, e art. 3, comma primo, nn. 1, 2, 3 e 4, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

I Consigli hanno le attribuzioni indicate nel presente articolo e nei seguenti, oltre quelle deferite ad essi da leggi e regolamenti speciali:

1° promuovono, d'intesa con le Associazioni professionali interessate, il coordinamento, nell'ambito provinciale, dell'attività delle Associazioni professionali stesse e degli enti complementari, in quanto sia diretta, secondo il principio contenuto nella dichiarazione VIII della Carta del lavoro, o in applicazione dell'art. 4, ultimo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, all'accrescimento ed al perfezionamento della produzione;

2° promuovono, d'intesa con le Associazioni professionali interessate, il coordinamento dell'attività assistenziale esercitata dalle Associazioni stesse e dagli istituti od enti da esse costituiti o promossi ai sensi dell'art. 4, ultimo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e delle dichiarazioni VIII e XXIX della Carta del lavoro;

3° promuovono iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia, d'intesa con le altre istituzioni e con gli altri uffici competenti che esistano nella Provincia, e formulano in materia le opportune proposte al Governo e alle pubbliche Amministrazioni;

4° promuovono la fondazione di istituti di istruzione professionale e di altre istituzioni nell'interesse dello sviluppo economico della Provincia;

5° propongono al Ministero dell'educazione nazionale le modificazioni e gli adattamenti dei programmi degli istituti di istruzione tecnica, in relazione con le condizioni locali e con le esigenze particolari;

6° propongono ai Ministeri interessati, di propria iniziativa o su richiesta o col concorso degli altri organi locali competenti e in conformità delle leggi vigenti in materia, regolamenti speciali di carattere provinciale diretti ad agevolare la efficace applicazione delle leggi interessanti l'agricoltura, la industria, il commercio, il credito, il risparmio e la previdenza sociale.

Art. 31.

(Art. 3, nn. 5 e 10, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

I Consigli sono chiamati a dare pareri:

1° sui regolamenti di polizia rurale e su quelli riguardanti la lotta contro i nemici delle piante coltivate, il risanamento dalla malaria, il pascolo abusivo, la tutela dei terreni e delle colture;

2° sui regolamenti per l'esercizio degli usi civici nei demani comunali e nei domini collettivi, deliberati dalle Amministrazioni comunali e dalle università e comunanze agrarie;

3° sulle norme per le fiere e i mercati e su ogni altra questione concernente la produzione, il credito, il risparmio, la previdenza sociale e l'istruzione professionale, intorno a cui sia richiesto il loro avviso dal Ministero delle corporazioni, da altri Ministeri interessati, dal Prefetto o dalle Amministrazioni locali.

Inoltre esercitano, nei casi, alle condizioni e con le norme stabilite mediante Regi decreti promossi dal Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministeri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato, rispetto agli enti ed istituti di carattere pubblico della Provincia, aventi per iscopo l'incremento della produzione, del credito, del risparmio, della previdenza sociale e dell'istruzione professionale, le funzioni di tutela deferite, per gli altri enti locali, alla Giunta provinciale amministrativa, escluse, tuttavia, da tale tutela, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, anche nei riguardi dei relativi istituti di istruzione professionale, le Associazioni professionali di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli altri enti complementari di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge stessa.

Art. 32.

(Art. 3, nn. 5, 6, 7, 8 e 9, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 6, comma primo, n. 3, e art. 8, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli articoli precedenti, i Consigli:

1° adempiono le attribuzioni già demandate ai Comitati forestali, alle Commissioni provinciali di agricoltura, alle

Commissioni e ai Comitati zootecnici ed alle Amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162;

2° approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei demani comunali e dei domini collettivi, in conformità delle leggi vigenti in materia, salvo il disposto dello art. 1 della legge 16 marzo 1931, n. 377, contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi civici con quelle della bonifica integrale;

3° compilano, in base a norme regolamentari approvate dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, i ruoli degli stimatori e pesatori pubblici, i ruoli in genere dei periti e degli esperti e formano altresì, a norma di legge, il ruolo dei mediatori; tuttavia in nessun caso i Consigli possono formare ruoli per attività professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni;

4° amministrano le Borse di commercio, percepiscono le entrate e sostenendone le spese, comprese quelle inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresì, con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministeri interessati, fondare e esercire aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali semprechè siano fondati e gestiti da altri enti pubblici, fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i Consigli stessi si riservano;

5° esercitano il controllo sugli uffici di collocamento esistenti nella Provincia, provvedono alla loro coordinazione e adempiono alle altre funzioni indicate dall'art. 6 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e dal regolamento approvato con R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del predetto R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003;

6° provvedono alle designazioni per la formazione e la revisione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della Magistratura del lavoro o come assistenti presso le Sezioni del lavoro delle preture o dei tribunali, ai termini degli articoli 61 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e 29 e seguenti del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

Ai Consigli stessi spetta l'accertamento degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari della Provincia e dei Comuni, le cui raccolte sono ad essi compilate e rivedute periodicamente con le norme di cui agli articoli 34 e seguenti.

Ai Consigli sono inoltre demandate le attribuzioni assegnate da leggi e regolamenti speciali alle cessate Camere di commercio e industria e ai Consigli agrari provinciali.

Ai Consigli sono altresì deferite le attribuzioni delle Amministrazioni provinciali e dei tesoriери della Provincia nei riguardi dei servizi di contabilità e di cassa dei Consorzi di rimboscimento, con le norme stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonchè quelle demandate ai Prefetti e alle Tesorerie delle provincie per i depositi riguardanti le opere di miglioramento del patrimonio rustico dei comuni e di altri enti, ai termini dell'art. 134 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 33.

Mediante Regi decreti, promossi dal Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministeri interessati e il Consiglio di Stato, alle aziende speciali, costituite dai Consigli a norma del precedente articolo, può essere conferita personalità giuridica propria e in tal caso le aziende rispondono delle obbligazioni che contraggono verso i terzi esclusivamente col proprio patrimonio.

Il patrimonio iniziale deve essere stabilito all'atto stesso della costituzione delle aziende speciali.

Ai Consigli è vietato di partecipare ad aziende assumendo impegni finanziari a carattere illimitato.

Art. 34.

L'accertamento degli usi e delle consuetudini da parte dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, a norma del precedente art. 32, comma secondo, è effettuato col seguente procedimento:

Il Consiglio, esperite direttamente le necessarie indagini, formula uno schema che viene comunicato alle Associazioni professionali interessate, esistenti o aventi competenza nella Provincia, e che viene affisso nell'albo del Consiglio stesso per un mese;

entro quarantacinque giorni dalla data d'inizio dell'affissione, le Associazioni professionali interessate e chiunque vi abbia interesse fanno pervenire le loro osservazioni;

le Sezioni competenti del Consiglio, esaminate le osservazioni pervenute, redigono il progetto della raccolta, che diviene definitivo dopo l'approvazione del Consiglio generale.

Gli usi e le consuetudini invalsi nelle fiere o nei mercati della Provincia sono accertati dal Consiglio sentiti gli ufficiali preposti alle fiere e ai mercati e i mediatori che vi intervengono abitualmente.

La raccolta così compilata è depositata nella segreteria del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e può essere esaminata da chiunque ne abbia interesse.

I pesi e le misure, indicati negli usi e nelle consuetudini in forma diversa da quella del sistema metrico decimale, saranno espressi anche nei corrispondenti pesi e misure del predetto sistema.

Art. 35.

Copia autentica della raccolta e delle modificazioni di cui all'art. 40 è trasmessa ai Ministri interessati, nonché alle Corti di appello, ai Tribunali ed alle Preture, aventi giurisdizione sul territorio della circoscrizione consigliere.

Art. 36.

L'autorità giudiziaria e chiunque vi abbia interesse possono richiedere al Consiglio copia autenticata della raccolta o di singole parti di essa e valersene in giudizio.

Art. 37.

Gli usi e le consuetudini accertati dai Consigli possono combattersi colla prova contraria e quelli non accertati possono provarsi con ogni mezzo di prova.

Art. 38.

Le Cancellerie giudiziarie comprese nella circoscrizione della Provincia comunicano al Consiglio notizia delle sentenze che accertano l'esistenza o l'inesistenza di un uso o di una consuetudine e sono tenute a rilasciare copia delle sentenze stesse a spese del Consiglio richiedente.

Art. 39.

Le raccolte devono essere rivedute e aggiornate periodicamente e, in ogni caso, almeno ogni cinque anni.

La revisione periodica è fatta con la stessa procedura fissata per la prima raccolta.

Art. 40.

I Consigli hanno facoltà di procedere ad accertamento di usi e consuetudini anche durante il periodo che intercorre fra un aggiornamento periodico e l'altro delle raccolte di cui allo art. 39.

L'uso di tale facoltà e l'inizio delle indagini di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere preliminarmente autorizzati caso per caso dal Consiglio generale, col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, o, in caso di urgenza, dal Comitato di presidenza con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Intervenuta la decisione preliminare di cui al comma precedente, l'accertamento dell'uso o della consuetudine è fatto con la stessa procedura fissata per le raccolte.

TITOLO III.

ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI.

CAPO I.

Ordinamento degli uffici.

Art. 41.

(Art. 10, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 4, comma quarto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

Salve le disposizioni dell'art. 4, il personale degli Uffici provinciali dell'economia corporativa è personale di Stato ad ogni effetto di legge, alla esclusiva dipendenza del Ministero delle corporazioni.

Ferme le disposizioni degli articoli 73, 75 e 76 per il trattamento del personale ivi previsto, si applicano al personale degli Uffici provinciali dell'economia corporativa le norme che regolano lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.

Art. 42.

(Art. 1, comma sesto, e art. 10, comma terzo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Le spese per il personale e pel relativo trattamento di quiescenza sono interamente a carico dei bilanci dei rispettivi Consigli provinciali dell'economia corporativa; esse vengono anticipate dal Tesoro dello Stato, fatta eccezione di quelle di cui agli articoli 74, 75 e 76.

Alle altre spese pel mantenimento degli Uffici e a quelle di cui ai richiamati articoli 74, 75 e 76 provvedono direttamente i Consigli.

Mediante decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, le spese effettive sostenute dal Tesoro dello Stato, di cui al primo comma, sono di anno in anno ripartite tra i Consigli; le quote così stabilite sono versate in Tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

Art. 43.

(Art. 31, commi ottavo e nono, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

Sarà istituito annualmente nel bilancio del Ministero delle corporazioni un apposito capitolo per la concessione, a favore del personale degli Uffici provinciali dell'economia corporativa, in servizio o in quiescenza, e a favore delle vedove e degli orfani del personale stesso, dei sussidi previsti dall'articolo 31, commi ottavo e nono, della legge 18 aprile 1926, n. 731.

La dotazione del capitolo sarà stabilita, inizialmente, in misura pari all'ammontare delle pene pecuniarie e delle obla-

zioni, devolute allo Stato, e verrà gradualmente ridotta in relazione alle eliminazioni verificatesi nel personale anziano e alle disponibilità dei Consigli.

Le norme per l'erogazione dei sussidi di cui trattasi saranno stabilite con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 44.

(Art. 1, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Ad ogni Ufficio provinciale dell'economia corporativa è preposto un direttore.

Art. 45.

(Art. 1, commi terzo e quarto, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Tutti gli uffici dipendenti dal Ministero delle corporazioni che abbiano sede nel capoluogo della Provincia possono essere fusi con l'Ufficio provinciale dell'economia corporativa o ad esso aggregati.

Gli uffici dipendenti dal Ministero delle corporazioni che non abbiano sede nel capoluogo possono essere posti alla dipendenza dell'Ufficio provinciale predetto, come sezioni staccate.

CAPITOLO II.

Attribuzioni degli uffici.

Art. 46.

(Art. 2, comma primo, nn. 1, 4, 5, 6, 7 e 8, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Gli Uffici provinciali dell'economia corporativa hanno le seguenti attribuzioni, oltre quelle deferite ad essi da leggi e regolamenti speciali:

1° raccolgono i dati e le notizie che interessano il movimento economico e sociale della provincia;

2° ricevono e registrano le denunce della costituzione, modificazione e cessazione delle ditte, rilasciano i relativi certificati, provvedono all'autenticazione delle firme depositate a norma dell'art. 49 ed esercitano tutte le funzioni necessarie per l'applicazione degli articoli 47 e seguenti; contro le decisioni dell'Ufficio è ammesso, entro 15 giorni dalla notificazione, il ricorso al Comitato di presidenza, che provvede definitivamente;

3° adempiono le attribuzioni precedentemente demandate alle Prefetture dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di disegni e modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi di fabbrica;

4° rilasciano i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio;

5° formano mercuriali e listini di prezzi in armonia con le disposizioni dell'art. 38 del Codice di commercio, salvo quanto è disposto per i listini di Borsa dalla legislazione speciale;

6° istruiscono le pratiche da sottoporsi all'esame del Consiglio.

Art. 47.

(Art. 28, commi primo, secondo, ottavo e nono, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura è tenuto a farne denuncia agli Uffici provinciali dell'economia corporativa delle provincie nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.

Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attività agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16.

Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia ai singoli Uffici provinciali dell'economia corporativa nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza avere ottenuto da essi il certificato relativo.

I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione al solo Ufficio dell'economia corporativa della Provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

Gli Uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51.

Art. 48.

(Art. 28, commi dal terzo al settimo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

Per le società legalmente costituite, l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative all'omologazione stessa.

La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della Società o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo se si tratti di azienda appartenente a società regolarmente costituite o a singoli individui.

Alla denuncia della costituzione della società deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Entro lo stesso termine, debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle società e delle ditte singole.

La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento delle società debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.

Art. 49.

(Art. 29, comma secondo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

I proprietari ed i procuratori delle ditte, gli amministratori ed i procuratori delle società sono, inoltre, obbligati a depositare le loro firme, agli effetti dell'autenticazione.

Tale deposito può esser fatto insieme con la denuncia di cui ai precedenti articoli 47 e 48 o con atto separato.

Art. 50.

(Art. 29, commi primo e terzo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

In base alle denunce di cui agli articoli 47 e 48, gli Uffici anzidetti, sotto la vigilanza degli organi consiliari, debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della propria circoscrizione.

Sul registro stesso gli Uffici debbono prendere nota del deposito delle firme di cui all'art. 49.

Il registro delle ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al direttore dell'Ufficio e per tale esame nessun diritto è dovuto.

Art. 51.

(Art. 31, commi dal primo al settimo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia, di cui agli articoli 47 e 48, si applica l'ammenda da lire 20 a lire 800; in caso di denuncia non veritiera, la pena è dell'ammenda da lire 50 a lire 2000.

Qualora si tratti di omissione o ritardo nella denuncia, il direttore dell'Ufficio, prima di deferire il contravventore alla autorità giudiziaria, gli comunica, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che egli può fare oblazione pagando, nel termine che gli sarà all'uopo prefisso, la somma di lire 10, in caso di ritardo nella presentazione della denuncia, e di lire 50, in caso di omissione della denuncia stessa. In questo secondo caso però l'oblazione non ha effetto se non sarà presentata la denuncia.

Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni anzidette è devoluto all'Erario dello Stato.

TITOLO IV.

GESTIONE FINANZIARIA DEI CONSIGLI.

CAPO I.

Tributi consigliari.

Art. 52.

(Art. 18, comma primo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

I Consigli provinciali dell'economia corporativa provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltre che con le eventuali rendite patrimoniali, con le entrate derivanti:

a) dalla riscossione di un diritto sui certificati e sugli atti che rilasciano i rispettivi Uffici, esclusi gli atti che per legge sono gratuiti;

b) dalla riscossione di un diritto sulle iscrizioni nei ruoli di cui al n. 3 dell'art. 32 del presente testo unico;

c) dal gettito di un'imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale o industriale, comprese le attività agricole soggette ad imposta di ricchezza mobile;

d) dal gettito di un'imposta sul commercio temporaneo e ambulante o girovago;

e) dal gettito di 1 centesimo per ogni lira di imposta erariale sui terreni e di centesimi 0.75 per ogni lira di imposta erariale sui fabbricati, da liquidare assieme con le relative imposte erariali;

f) dall'importo di un contributo annuo degli Istituti per le assicurazioni sociali, pari a lire 0,25 per ogni 1000 lire di premi riscossi nella provincia;

g) da contributi volontari di singoli cittadini e di enti pubblici o privati.

Art. 53.

(Art. 19 della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma quarto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

I diritti e le imposte di cui al precedente art. 52 sono istituiti mediante decreto Reale promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze.

I decreti Reali per la istituzione dei diritti inerenti ai servizi delle Borse di commercio sono promossi, per i diritti delle Borse valori, dal Ministro per le finanze, per i diritti delle Borse merci, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le corporazioni.

I tributi di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso art. 52 sono riscossi con le norme e con i privilegi della legge di riscossione delle imposte dirette e godono altresì dei privilegi di cui agli articoli 62 e 63 del testo unico di legge approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, serie seconda.

I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati dall'autorità giudiziaria.

Speciali regolamenti, deliberati dai Consigli provinciali dell'economia corporativa ed approvati dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, disciplineranno l'applicazione delle imposte consigliari e dei diritti di cui al precedente articolo.

Art. 54.

(Art. 20, commi primo, secondo, terzo e quinto, della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

Il decreto che istituisce l'imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 52, determina i redditi minimi esenti da tributo, nonché l'aliquota massima dell'imposta stessa.

Ogni anno il Ministro per le corporazioni, in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilisce con decreto la misura dell'imposta che ciascun Consiglio è autorizzato ad esigere per l'anno successivo.

L'imposta anzidetta colpisce i redditi iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile in categoria B, compresi i redditi provenienti da attività agrarie che non siano contemplati dal Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16, nonché in categoria C, in quanto questi ultimi provengano da attività industriali o commerciali.

Essa grava sul reddito o sulla parte di reddito prodotto nella circoscrizione del Consiglio, secondo le modalità per la ripartizione del reddito che saranno stabilite nel regolamento.

I Consigli hanno facoltà di colpire di imposta anche quei redditi di natura commerciale, industriale o agraria che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, ma che possano essere assoggettati da parte dei comuni all'imposta di patente di cui all'art. 165 del testo unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, o comunque non ancora accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 55.

(Art. 3, commi primo e secondo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

I redditi previsti dal precedente art. 54, quando risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie nello stesso articolo indicate, sono soggetti alla imposta dei Consigli provinciali dell'economia corporativa per l'ammontare iscritto nei ruoli, indipendentemente dall'esistenza o dal carattere dell'azienda o dell'esercizio industriale o commerciale o agricolo, ovvero dall'esercizio di un'attività professionale.

Quando, invece, i detti redditi siano esenti dall'imposta di ricchezza mobile in virtù di leggi speciali, ovvero quando possano essere assoggettati a imposta a norma dell'art. 165 del testo unico approvato col R. decreto 14 settembre 1931, numero 1175, sulla imposta di patente, benchè non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta stessa delle dette categorie, o quando comunque non siano ancora accertati agli effetti della imposta di ricchezza mobile, i Consigli avranno facoltà di procedere ad accertamenti diretti.

Art. 56.

(Art. 21 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

I ruoli dell'imposta di cui alla lettera c) dell'art. 52, approvati dal Comitato di presidenza, sono pubblicati per otto giorni nell'albo pretorio dei Comuni interessati e posti in riscossione.

Contro le risultanze dei ruoli è ammesso ricorso al Comitato di presidenza, entro un mese dalla pubblicazione, sol-

tanto per discordanza dei redditi iscritti nei ruoli stessi da quelli iscritti nei ruoli dell'imposta erariale di cui ai precedenti articoli, per inclusione di redditi non tassabili o per errore materiale.

Per i redditi accertati direttamente dai Consigli, a norma del precedente articolo, i contribuenti possono ugualmente ricorrere, entro lo stesso termine di un mese, al Comitato di presidenza e, contro la decisione di questo, possono proporre ricorso al Consiglio generale.

Sui ricorsi presentati dai contribuenti, il Comitato di presidenza si pronuncia entro un mese dalla data di presentazione dei ricorsi. La decisione è notificata agli interessati per mezzo del messo comunale, entro dieci giorni dalla data della decisione stessa. Il ricorso al Consiglio generale, quando è ammesso, può essere proposto non oltre un mese dalla data di notificazione della decisione del Comitato. Il Consiglio generale deciderà sul ricorso nella sessione prossima, quando questa si inizi almeno un mese dopo la data di presentazione del ricorso, altrimenti la decisione sarà pronunciata nella sessione successiva.

Contro le decisioni del Consiglio generale e contro quelle del Comitato di presidenza, quando abbia competenza per decidere definitivamente, è, in ogni caso, ammesso ricorso al Tribunale che ha giurisdizione sul capoluogo della provincia.

I ricorsi non sospendono la riscossione della imposta.

Art. 57.

(Art. 22 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

I Consigli provvedono agli sgravi ed ai rimborsi d'imposta consigliare, a richiesta dei contribuenti, in base agli sgravi ed ai rimborsi della corrispondente imposta di ricchezza mobile o imposta comunale o imposta di patente.

Provvedono altresì agli sgravi ed ai rimborsi di imposta consigliare in base alle decisioni definitive intervenute sui ricorsi di cui al precedente articolo.

Le richieste relative agli sgravi ed ai rimborsi di cui ai precedenti commi, corredate con i documenti comprovanti l'eseguito pagamento dell'imposta consigliare, e, ove ricorra il caso, con la decisione intervenuta nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile o dell'imposta comunale o dell'imposta di patente, debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, non oltre un anno dalla data in cui la decisione stessa venne notificata al contribuente.

CAPO II.

Amministrazione dei Consigli.

Art. 58.

(Art. 23 e art. 24, commi primo, secondo e terzo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

L'esercizio finanziario dei Consigli ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

Non più tardi del mese di novembre, i Consigli debbono sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

Entro il mese di maggio, i Consigli debbono far pervenire allo stesso Ministero, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale, con i relativi documenti giustificativi.

Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi da stabilire con decreto del Ministro per le corporazioni.

Art. 59.

(Art. 17 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

Il patrimonio dei Consigli provinciali dell'economia corporativa deve essere investito esclusivamente in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per legge.

Le disponibilità liquide devono essere depositate presso lo Istituto di emissione, ovvero presso Casse di risparmio ordinarie o presso altri Istituti di credito di diritto pubblico, aventi un patrimonio non inferiore a 5 milioni di lire, o anche in conto corrente postale.

Ai Consigli è vietata ogni partecipazione ad imprese agricole, industriali o commerciali, salvo il disposto dell'art. 32, n. 4, del presente testo unico.

Art. 60.

(Art. 25 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, in conformità delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Per speciali ed eccezionali circostanze, potrà farsi luogo alla licitazione o alla trattativa privata nel caso di alienazione per un valore inferiore alle lire 20.000. Potrà parimenti provvedersi per mezzo di licitazione o di trattativa privata nei casi di locazione, di forniture, di lavori e di appalti per un valore inferiore alle lire 10.000. Qualora intervenga il consenso del Ministro per le corporazioni, potrà prescindersi anche dai limiti suaccennati. In ogni caso le ragioni della deroga alle precedenti disposizioni debbono essere indicate nella deliberazione.

Art. 61.

(Art. 9 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 19 del Regio decreto 26 maggio 1928, n. 1104; art. 26 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

Sono soggetti all'approvazione del Ministro per le corporazioni il bilancio preventivo, lo storno di fondi, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale, i regolamenti, la stipulazione di mutui, la costituzione di aziende, gestioni e servizi speciali e la partecipazione ad essi.

L'acquisto di immobili deve essere autorizzato con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni a norma della legge 5 giugno 1850, n. 1037.

Sono soggette altresì ad approvazione del Ministero delle corporazioni tutte le deliberazioni che determinino impegni o oneri o variazioni nel patrimonio del Consiglio, a meno che tali deliberazioni siano dipendenti, pel titolo e per l'entità, da disposizioni di legge o da impegni contrattuali o da deliberazioni precedentemente approvate dal medesimo Ministero.

Il Ministro per le corporazioni può disporre, con suo decreto, che determinate deliberazioni, specificate pel titolo o per l'entità dell'impegno o dell'onere o della variazione patrimoniale che determinano, s'intendano approvate se entro un dato termine dall'arrivo delle deliberazioni stesse al Ministero non intervenga un provvedimento motivato di sospensione; e, per le deliberazioni di minore importanza, può anche disporre che non siano soggette all'approvazione di cui al comma precedente.

Anche per queste ultime deliberazioni resta però fermo il disposto dell'art. 62.

Delle spese fatte dai Consigli senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che essi abbiano dovuto incontrare per

inosservanza delle disposizioni di legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.

Art. 62.

(Art. 16 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

Le deliberazioni del Consiglio, nei quindici giorni successivi a quello della adunanza nella quale furono prese, debbono essere pubblicate all'albo consiliare e tenute ivi esposte una settimana.

Tuttavia per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, il Consiglio può decidere caso per caso che la pubblicazione venga omissa o ritardata.

Non oltre i sette giorni successivi alla pubblicazione, lo elenco delle deliberazioni è comunicato al Ministero delle corporazioni.

Il segretario del Consiglio è responsabile della pubblicazione delle deliberazioni e della comunicazione dell'elenco al Ministero delle corporazioni.

Chiunque abbia interesse può ottenere, mediante pagamento dei diritti previsti all'art. 52, lett. a), copia delle deliberazioni pubblicate.

Art. 63.

(Art. 12, commi primo, secondo e terzo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Qualora gli organi del Consiglio, o delle aziende, gestioni e servizi speciali eventualmente costituiti, omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il Ministro per le corporazioni può ordinare il compimento degli atti necessari, compresa l'iscrizione in bilancio delle spese e l'emissione dei mandati.

Il Ministro per le corporazioni può, inoltre, in qualunque tempo, su denuncia o d'ufficio, promuovere l'annullamento delle deliberazioni degli organi del Consiglio quando siano contrarie alle leggi, ai regolamenti o alle finalità essenziali dell'Ente; il relativo provvedimento è adottato con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato, salvo i casi di urgenza.

La stessa disposizione vale per le deliberazioni degli organi delle aziende, gestioni e servizi speciali, eventualmente costituiti, quando siano contrarie alle leggi o ai regolamenti.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 64.

(Art. 14 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Su richiesta dei Consigli interessati o d'ufficio, il Ministro per le corporazioni può disporre che, per l'espletamento di determinati compiti dei Consigli o degli Uffici di province limitrofe, e nell'interesse di essi, siano costituiti organi o servizi speciali presso uno dei Consigli o Uffici interessati.

Può essere provveduto analogamente per lo studio di determinate questioni od iniziative interessanti più Consigli o Uffici.

Alla costituzione di organi o servizi speciali per la materia agricola o forestale si provvede di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Le spese per tali organi o servizi e per gli studi anzidetti sono a carico dei Consigli interessati, fra i quali saranno ripartite con provvedimento del Ministro per le corporazioni.

Art. 65.

(Art. 13 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Il Consiglio generale e gli altri organi collegiali di cui all'art. 6 possono essere sciolti con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno. Con lo stesso decreto o con decreto successivo, le funzioni dei detti organi sono attribuite ad una Commissione composta del Prefetto, che la presiede, e di due membri, di cui uno in rappresentanza dei datori di lavoro e l'altro in rappresentanza dei prestatori d'opera.

Il termine entro il quale deve aver luogo la ricostituzione degli organi collegiali del Consiglio, non superiore in ogni caso a sei mesi, è stabilito nello stesso decreto di scioglimento.

I provvedimenti di cui al presente articolo non sono soggetti ad alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 66.

(Art. 15 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Coloro che, per sè o come rappresentanti di enti, società, ditte o privati, non forniscano le notizie che in forza di leggi o di regolamenti sono tenuti a dare ai Consigli o ai rispettivi Uffici, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, sono puniti con la ammenda da lire 100 a lire 1000.

Art. 67.

(Art. 35, commi dal primo al quarto, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

I Consigli provinciali dell'economia corporativa assorbiranno i rimanenti Comizi agrari, assumendone tutte le attività e gli oneri.

S'intenderanno conseguentemente abrogate le disposizioni che regolano detti enti.

Tuttavia i Comizi stessi potranno rimanere in vita, conservando il loro patrimonio e la qualità di enti morali, per il conseguimento, nell'ambito della circoscrizione nella quale operavano, di fini attinenti al progresso dell'agricoltura e al miglioramento delle condizioni delle categorie agricole, da determinarsi in un nuovo statuto soggetto ad approvazione a norma di legge. Essi non avranno, però, funzioni di carattere ufficiale e saranno considerati compresi tra le istituzioni di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 770.

I Comizi agrari, i quali esercitano le funzioni anche di consorzi agrari per l'acquisto e la distribuzione di materie utili in agricoltura, avranno facoltà di trasformarsi in consorzi agrari, società anonime cooperative, a norma degli articoli da 219 a 228 del Codice di commercio, conservando il loro patrimonio e le loro funzioni, con le norme e alle condizioni stabilite dal regolamento generale.

S'intendono altresì abrogate le disposizioni che regolano gli altri enti e organi assorbiti dai Consigli a norma dello art. 35 della legge 18 aprile 1926, n. 731.

Art. 68.

(Art. 35, comma quinto, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

Sarà provveduto in sede di regolamento generale, di concerto con i Ministri interessati, a coordinare l'attività dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa con quella degli altri istituti, enti, organi e uffici esistenti che non fossero eventualmente contemplati dal presente testo unico.

Mediante Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, sarà disciplinata la destinazione del patrimonio della cessata Unione delle Camere di commercio e industria italiane.

Art. 69.

(Art. 3, commi secondo e terzo, del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578).

In caso di modificazioni delle circoscrizioni provinciali, il Ministro per le corporazioni provvede con suoi decreti alla approvazione dei progetti, da stabilirsi d'accordo fra i Consigli interessati, o d'ufficio, in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e pel riparto delle attività e delle passività, anche di carattere continuativo, dei Consigli stessi.

Contro tali decreti non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 70.

I Consigli che non abbiano già adempiuto all'accertamento degli usi e delle consuetudini, attenendosi alle norme di cui agli articoli 34 e seguenti, dovranno provvedervi entro un anno dalla entrata in vigore del presente testo unico.

Art. 71.

Sono esenti dalle tasse di registro ed ipotecarie gli atti di acquisto di stabili da parte dei Consigli provinciali dell'economia corporativa destinati a loro sede e a sede dei dipendenti Uffici, come pure a sede di enti od istituti per i quali i Consigli medesimi hanno obbligo di provvedere per esplicita disposizione di legge.

Il reddito degli immobili anzidetti è esente dalla tassa di manomorta.

Art. 72.

(Art. 10, comma secondo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Mediante Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato, alle tabelle organiche del Ministero delle corporazioni saranno aggiunti i ruoli degli Uffici provinciali della economia corporativa.

Art. 73.

(Art. 15 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; articolo unico della legge 17 giugno 1929, n. 1055; art. 16, comma secondo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Il personale in pianta nei ruoli delle cessate Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali, in servizio presso gli Uffici provinciali dell'economia corporativa, sarà inquadrato nei ruoli organici di cui al precedente art. 72, secondo le norme che saranno approvate con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai funzionari che siano risultati vincitori di concorsi delle Camere di commercio o dei Consigli agrari provinciali, quando i concorsi medesimi siano stati banditi prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e decisi successivamente.

I funzionari, che all'atto dell'inquadramento ottengano un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo e indennità temporanea mensile (caro-viveri) o aggiunta di famiglia, inferiore a quello

di cui sono provvisti alla data dell'inquadramento, per gli stessi titoli, nonchè per assegni *ad personam* conserveranno la differenza quale assegno personale, da assorbirsi in occasione di eventuali aumenti, in misura di un terzo dell'assegno per ogni aumento, o in ragione dell'intero importo dell'aumento se questo sia inferiore ad un terzo dell'assegno; l'assegno personale sarà considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva da differenza di stipendio.

In attesa dell'inquadramento di cui al comma primo, resta sospeso ogni provvedimento relativo ad assunzioni in pianta di personale e a promozioni.

Art. 74.

(Art. 5 della legge 3 gennaio 1929, n. 16; art. 16, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Mediante il Regio decreto, di cui all'articolo precedente, saranno inoltre stabilite le norme per la eliminazione del personale che non verrà inquadrato, perchè esuberante ovvero tecnicamente o politicamente non atto alle nuove funzioni.

Il decreto medesimo determinerà altresì il trattamento spettante per ogni titolo al personale che verrà eliminato a norma del precedente comma.

Tale trattamento sostituisce ogni altro trattamento o indennità anche di legge o di regolamento o contrattuale.

Art. 75.

(Art. 4, comma primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16; art. 16, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Al trattamento di quiescenza del personale considerato nell'art. 73 e che sarà inquadrato nei ruoli organici degli Uffici provinciali dell'economia corporativa provvederanno, con i propri mezzi, i rispettivi Consigli che hanno assorbito le Camere di commercio e i Consigli agrari provinciali dai quali il personale stesso proviene.

Ai fini di tale trattamento, è valido anche il servizio prestato presso le Camere di commercio e i Consigli agrari provinciali anzidetti.

Art. 76.

(Art. 4, commi terzo e quinto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

Al personale di cui all'articolo 73 è conservata, in massima, l'attuale forma di trattamento di quiescenza, salvo le modificazioni previste nei seguenti commi.

L'entità del trattamento di quiescenza sarà stabilita:

a) pel periodo di servizio prestato fino all'atto dell'inquadramento, sulla base dei preesistenti apporti ai rispettivi fondi o comunque delle effettive contribuzioni;

b) pel periodo di servizio successivo all'inquadramento, sulla base di apporti o contribuzioni pari complessivamente ai 18 per cento dello stipendio e della parte di assegno personale utile agli effetti del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo 73.

Gli attuali ordinamenti in materia di trattamento di quiescenza al detto personale potranno essere riveduti, coordinati in tipi uniformi e, occorrendo anche modificati, con effetto rispetto a tutti gli aventi diritto.

Mediante Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme pel trattamento di quiescenza del detto personale e ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione del presente articolo.

Art. 77.

Sino a quando i Consigli provinciali dell'economia corporativa non avranno congrue disponibilità, l'ammontare dei proventi dell'Erario per pene pecuniarie ed oblazioni, di cui all'articolo 51, sarà portato a detrazione dei rimborsi che i Consigli debbono effettuare al Tesoro dello Stato a norma dell'articolo 42.

Art. 78.

(Art. 10, comma quarto, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Mediante decreto del Ministro per le finanze, saranno introdotte nel bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione del presente testo unico.

Art. 79.

(Art. 36 della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma primo, del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578; art. 3, comma quinto, e art. 8, comma primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16; articolo 16, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato, il regolamento generale e tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente testo unico.

Sino a quando non sarà emanato il regolamento anzidetto, con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati, sarà provveduto ad emanare speciali disposizioni transitorie e le norme necessarie per l'applicazione del presente testo unico, nonché di ogni altra disposizione sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

In attesa del detto regolamento e delle conseguenti modificazioni ai regolamenti speciali dei Consigli, resteranno in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 1, commi primo e terzo, del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, riguardanti l'applicazione e la riscossione dei diritti, imposte e tributi consiliari.

Art. 80.

(Art. 1 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578; art. 3, comma quinto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

Sino a quando non saranno emanate le speciali disposizioni e norme di cui al precedente articolo 79 o il regolamento generale, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento generale delle Camere di commercio e industria, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29; del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 1626, sul funzionamento degli Uffici provinciali dell'economia; del R. decreto 20 maggio 1928, n. 1293, sui contributi degli Istituti di assicurazioni sociali dovuti ai Consigli; del R. decreto 26 maggio 1928, n. 1104, contenente norme sul funzionamento dei Consigli; del R. decreto 31 maggio 1928, n. 1627, sull'applicazione della sovrimposta terreni e fabbricati spettante ai Consigli, modificato dall'articolo 254 del testo unico approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175; e del R. decreto 17 aprile 1931, n. 585, contenente disposizioni varie riguardanti il personale.

Art. 81.

(Art. 34 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

Indipendentemente dalle precedenti disposizioni, fino a quando non si sarà altrimenti disposto, continueranno ad aver vigore per i Consigli e gli Uffici delle provincie redente le disposizioni dei cessati regimi, concernenti i giudizi arbi-

trali di Borsa e la elezione dei giudici arbitri non appartenenti alla Borsa, in conformità dei Regi decreti 30 dicembre 1929, n. 2329, e 28 febbraio 1930, n. 261.

Art. 82.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente testo unico o con esso incompatibili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato,
Ministro Segretario di Stato per le corporazioni:*

MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. 2012.

Ordinamento organico per l'amministrazione della Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica del 26 giugno 1927, n. 1013, modificata coi Regi decreti-legge 8 aprile 1929, n. 1201, convertito nella legge 11 gennaio 1930, n. 8, e 20 luglio 1934, n. 1326;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, che dà facoltà di proporre un unico Governatore al Governo della Tripolitania e della Cirenaica, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1231;

Visto il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1338, che apporta varianti alla ripartizione del territorio del Sud Tripolitano e Cirenaico;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modifiche alla citata legge organica, riordinandone le disposizioni tutte;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Art. 1.

La Tripolitania e la Cirenaica costituiscono un'unica colonia denominata « Libia ».

Essa è dotata di personalità giuridica, ed è retta e rappresentata da un Governatore generale.

La sede del Governo è in Tripoli.

Art. 2.

Il Governatore generale è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli dipende direttamente ed esclusivamente dal Ministro per le colonie e, secondo le istruzioni che da lui riceve, di-